



# C O M U N E D I T R A P P E T O

## CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

### SETTORE AFFARI GENERALI E SUAP

#### **BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI SPAZI SU AREE PUBBLICHE PER L'INSTALLAZIONE STAGIONALE DI CHIOSCHI PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE**

#### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E SUAP**

Al fine di procedere all'assegnazione in Concessione quadriennale di n° 4 aree pubbliche per l'installazione stagionale di chioschi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui uno mobile, così come previste nell'art.4 c.1 del Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per occupazione di spazio ed aree pubbliche – passi carrabili – dehors e chioschi con strutture precarie, approvato con delibera di C.C. n° 04 del 08.03.2019,

#### **RENDE NOTO**

è indetto un bando ad evidenza pubblica per l'assegnazione in Concessione quadriennale di n° 4 aree pubbliche per la installazione di chioschi (di cui uno mobile), per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, giusto provvedimento Sindacale Prot. N. 1289 del 29.01.2019 con il quale sono state diramate le direttive per la localizzazione nel Territorio Comunale di quattro aree, a tal fine individuate con provvedimento del Capo Settore Tecnico Prot. N. 3061 del 11.03.2019, Prot. N. 5015 del 24.04.2019 e Prot. N. 5269 del 02.05.2019.

L'area pubblica oggetto del presente bando, costituita dai lotti A, B, C e D (chiosco mobile) è delimitata dalle seguenti strade:

- Via Lungomare (LOTTO A e B), tra la Via Genova ed il prolungamento di Via Rinascita (planimetria allegata al presente Bando).
- Via Lungomare (LOTTO C), tra la Via Pola e Via Calatafimi (planimetria allegata al presente bando).
- Lido Casello (LOTTO D chiosco mobile), sede viaria e dei parcheggi adiacenti la spiaggia (lato Ovest).

Il tutto come individuati in maniera sommaria nelle allegare planimetrie facenti parti integrante del bando.

#### **Art. 1**

#### **CONSISTENZA DELL'AREA E DURATA DELLA CONCESSIONE**

1) L'area oggetto di concessione del suolo pubblico avrà la seguente consistenza:

- **lotto A** superficie mq 226, da mettere a bando Mq. 100 – dimensione max del chiosco da installare mq 35, dimensione max di superficie pertinenziale scoperta da adibire con tavoli, ombrelloni e sedie mq 65;

- **lotto B** superficie mq 226, da mettere a bando Mq. 100 – dimensione max del chiosco da installare mq 35, dimensione max di superficie pertinenziale scoperta da adibire con tavoli, ombrelloni e sedie mq 65;

- **lotto C** superficie da mettere a bando Mq. 24 – dimensione max del chiosco da installare su via pubblica mq 24;

- **lotto D(chiosco mobile)** superficie da mettere a bando Mq. 50 – dimensione max del chiosco da installare mq 16, dimensione max di superficie pertinenziale scoperta da adibire con tavoli, ombrelloni e sedie mq 34.

2) L'Amministrazione si riserva la facoltà, sulla base di un buon andamento della gestione, di rinnovare la concessione, alla scadenza, per un ulteriore periodo di quattro anni, fatta salva la normativa vigente in materia, ridefinendo il relativo canone annuo.

3) Il chiosco deve essere utilizzato esclusivamente dalla ditta alla quale l'area è data in concessione.

La rimanente superficie non messa a bando rientrante nei Lotti A e B sarà destinata ad area per arredi a verde e percorsi di sicurezza.

## **Art. 2**

### **CARATTERISTICHE E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL CHIOSCO**

- 1) Sull'area di ogni lotto data in concessione, dovrà essere realizzato un chiosco, destinato esclusivamente ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, della dimensione massima come sopra specificato.
- 2) Il chiosco a struttura precaria, dovrà essere conforme alle tipologie, caratteristiche e dimensioni previste dalle normative vigenti in materia di urbanistica, di igiene, ambiente, sicurezza e risparmio energetico.
- 3) Entro e non oltre giorni cinque giorni dall'assegnazione dell'area, pena la decadenza, dovrà essere prodotta la documentazione prevista dall'art. 47 del Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, passi carrabili, dehors e chioschi con strutture precarie, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 08.03.2019.
- 4) I costi di realizzazione del chiosco, dei relativi allestimenti, nonché spese tecniche e allacciamenti sono a carico del concessionario.
- 5) Gli allacci alle reti di servizi (quali energia elettrica, gas, linea telefonica, ecc.) dovranno essere realizzati con stesura di cavi e tubazioni sotto traccia, senza alcun elemento in vista. L'area assegnata in concessione va dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno per un totale di giorni 120 e per la durata di quattro anni. Si precisa che è obbligo del concessionario alla scadenza della concessione stagionale (30 settembre di ogni anno), lo sgombero dell'area concessa, pena la revoca dell'assegnazione della stessa area.
- 6) Entro 5 giorni dalla data di assegnazione dovrà essere sottoscritto il contratto di concessione dell'area e versato l'importo dovuto per l'occupazione del suolo pubblico per la prima annualità in due rate: la prima dopo l'assegnazione dell'area e prima dell'inizio dei lavori, mentre la seconda rata entro e non oltre il 31 di Luglio.

Entro 5 giorni dalla sottoscrizione della concessione dovrà essere presentata al S.U.A.P. del Comune di Trappeto la richiesta del Permesso di Costruire "SCIA" corredata del progetto del chiosco avente le caratteristiche costruttive di cui all'art. 46 del Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, passi carrabili, dehors e chioschi con strutture precarie, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 08.03.2019.

Il progetto dovrà contenere, inoltre, tutti gli allegati di rito nonché i versamenti per l'acquisizione del N.O. Sanitario e degli eventuali pareri degli Enti preposti alla tutela di vincoli.

- 7) Il mancato rispetto dei termini previsti nel permesso di costruire comporterà la decadenza dall'assegnazione con l'automatica risoluzione del contratto, nonché l'incameramento delle somme già versate a titolo di risarcimento, intendendo il Comune avvalersi della clausola risolutiva, prevista dall'articolo 1456 del Codice Civile.
- 8) Il concessionario dovrà avere cura della pulizia e del decoro anche dell'area di contesto a quella affidata in concessione.

### **Art. 3**

#### **CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE**

- 1) Il concessionario, prima della sottoscrizione del contratto di concessione, dovrà provvedere a stipulare idonea copertura assicurativa, per quanto concerne la responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/RCO) con massimale unico non inferiore ad €1.000.000,00 e per la durata non inferiore al periodo di durata della concessione, da svincolare solo con l'autorizzazione comunale, al termine della stessa concessione.
- 2) Il concessionario è tenuto, altresì, in sede di stipula di contratto di concessione, a costituire, a garanzia del pagamento del canone, apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria o fideiussoria bancaria pari al 10% dell'importo contrattuale complessivo, ovvero maggiore, in caso di rialzi superiori al 10%, come previsto dalla normativa vigente.

### **Art. 4**

#### **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

- 1) Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando le persone fisiche e le società di persone o di capitali, o cooperative costituite o che si costituiranno, in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) abbiano compiuto 18 anni;
  - b) siano in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, comma 1, del D.Lgs. 59/2010;
  - c) di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione, di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);
  - d) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016;
  - e) nei loro confronti non sussista alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della L. 575/1965 e succ. modifiche (legge antimafia), in caso di ditta individuale a carico del titolare ed in caso di società a carico del legale rappresentante e di tutte le persone indicate dal DPR 252/98;
  - f) siano in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande di cui all'art. 71 del D. Lgs. 59/2010.

Per quanto attiene l'insussistenza di alcun provvedimento giudiziario interdittivo, disposto ai sensi della L. 575/1965 e succ. modifiche (legge antimafia), in caso di società non ancora costituite, la dichiarazione dovrà essere resa da tutti i partecipanti alla società medesima.

In caso di società già costituita la dichiarazione dovrà essere fornita da tutti i soggetti indicati dal DPR 252/98.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, il possesso dei requisiti professionali di cui all'art 71 del D.Lgs. 59/2010, è richiesto al legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione. In caso di impresa individuale i suddetti requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o, in alternativa, dall'eventuale altra persona preposta all'attività di somministrazione.

2) I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno osservare le seguenti condizioni:

- il soggetto che presenta domanda come componente di una società non può presentare ulteriore domanda come persona singola;
- non è ammessa la partecipazione al presente bando, quali soggetti distinti, i concorrenti che si trovano tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile;
- saranno escluse dalla presente procedura di assegnazione le candidature di operatori/società riconducibili (in base ad elementi oggettivi) ad un unico centro decisionale.

3) La domanda potrà essere presentata anche da società non ancora costituita, purchè sia allegata alla domanda medesima dichiarazione, da parte di tutti i futuri soci, del possesso dei requisiti morali e dell'intenzione di costituirsi in società. In caso di aggiudicazione, la società dovrà costituirsi prima del provvedimento di concessione definitiva dell'area con i medesimi nominativi riportati nella sopraccitata dichiarazione.

4) Nell'ipotesi di variazione dei componenti della società, sarà ritenuto motivo di decadenza della concessione dell'area, il mancato possesso dei requisiti richiesti.

## **Art. 5**

### **PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

1) L'assegnazione in concessione verrà effettuata mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità previste dagli articoli 73, primo comma, lettera c) e 76 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii. con il metodo delle offerte segrete a rialzo.

2) In caso di mancanza di offerte l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere all'affidamento mediante trattativa privata con uno o più offerenti.

## **Art. 6**

### **PREZZO A BASE DI GARA - CANONE**

1) Il prezzo a base di gara, a titolo di canone giornaliero/mq di concessione dell'area, è fissato in € 0.25 per i lotti A, B e C del precedente art.1. Per il lotto D, la base d'asta è fissato a €0.20 del precedente art. 1.

L'offerta dovrà essere redatta con numero quattro decimali (es. 0,2500 ovvero 0,2000).

2) Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Comunale per l'applicazione del COSAP, il pagamento del canone deve essere effettuato, per la 1° annualità, in due rate: la prima dopo l'assegnazione dell'area e prima dell'inizio dei lavori, mentre la seconda rata entro e non oltre il 31 di Luglio; per le successive 2°, 3° e 4° annualità si verseranno quattro rate per ciascun anno, da pagare presso le casse della Tesoreria Comunale del Comune di Trappeto con versamento su c/c. 19207901, con le seguenti scadenze: 31/01, 30/04, 31/07, 31/10

#### **Art. 7**

### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

- 1) I soggetti interessati alla partecipazione al bando presentano una domanda di partecipazione, secondo lo schema allegato al presente bando, in carta legale, per ogni area messa a bando.
- 2) Non è ammesso il rilascio di più concessioni in capo al medesimo soggetto. Le aree oggetto di rinuncia verranno assegnate al secondo aggiudicatario. Se il secondo sarà assegnatario di altra area si procederà con l'aggiudicazione al terzo e così via. In caso di ulteriore rinuncia, senza che resti in gara alcun offerente, si procederà all'affidamento mediante trattativa privata.
- 3) La domanda dovrà essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Trappeto, ovvero inviata a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: COMUNE DI TRAPPETO – SPORTELLLO SUAP SETTORE AFFARI GENERALI – Via Fiume - 90040 Trappeto, e dovrà pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 di giorno 28 Maggio 2019.
- 4) La domanda dovrà essere presentata in un plico unico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno la dicitura: "DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLO SPAZIO SULL'AREA PUBBLICA PER L'INSTALLAZIONE STAGIONALE DI UN CHIOSCO" ed indicante il nome del mittente.
- 5) L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali smarrimenti delle domande dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente o per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

#### **Art. 8**

### **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

All'interno dell'unico plico, pena di inammissibilità, dovranno essere inserite le buste A) e B) come di seguito specificato.

- BUSTA A), sigillata e controfirmata sui lembi, recante le generalità del soggetto partecipante contenente:

- domanda di partecipazione, redatta esclusivamente secondo lo schema allegato al presente bando. Nella domanda il richiedente e gli eventuali partecipanti alla società, costituita o da costituire, dovranno dichiarare, pena l'esclusione della stessa:

- nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica, codice fiscale e/o partita IVA e recapito telefonico;

- possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010;
  - che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 575 (antimafia);
  - possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010;
  - data e firma leggibile.
- fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità di tutte le persone che rendono o sottoscrivono dichiarazioni;
- copia di attestato che dimostri il possesso dei requisiti professionali;
- BUSTA B), sigillata e controfirmata sui lembi, recante le generalità del soggetto partecipante, dovrà contenere l'offerta al rialzo, come indicato al precedente art. 6 espressa in cifre e lettere.

In caso di coincidenza dell'offerta si procederà mediante sorteggio.

#### **Art. 9**

#### **VALUTAZIONE DELLE DOMANDE - LA COMMISSIONE DI GARA**

- 1) Le domande pervenute entro i termini saranno valutate da apposita commissione, nominata dal Responsabile del Settore Affari Generali.
- 2) La commissione di gara, che costituisce collegio perfetto, svolgerà la propria attività di valutazione delle offerte al completo.
- 3) I componenti della commissione non percepiranno alcun emolumento e/o indennità.

#### **Art. 10**

#### **CAUSE DI ESCLUSIONE**

In aggiunta a quanto previsto dal presente bando costituiscono irregolarità non sanabili della domanda e pertanto comportano l'esclusione dalla gara:

- la presentazione della domanda fuori dai termini fissati dal presente bando;
- La presentazione della domanda con mezzi e modalità diverse da quelle previste nel presente bando;
- L'illeggibilità della sottoscrizione e dei dati identificativi del richiedente, dell'impresa individuale o della Società.

#### **Art. 11**

#### **DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

- 1) La concessione potrà comunque essere sempre revocata con provvedimento motivato da parte dell'Amministrazione Comunale per:
  - omessa manutenzione o uso improprio dell'area concessa;

- degrado della struttura realizzata e dell'area limitrofa;
- modificazioni, rispetto al progetto originario, non preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- mancato pagamento, anche parziale, entro 30 giorni dalla scadenza;
- perdita dei requisiti richiesti;
- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

2) La revoca della concessione comporta la ripresa in possesso da parte dell'Amministrazione Comunale dell'area, che potrà procedere all'affidamento a trattativa privata per il periodo di riferimento e, pertanto, il concessionario dovrà rimuovere a proprie spese il chiosco e ripristinare lo stato dell'area entro un mese dalla decadenza.

Nel caso la revoca sia per motivi di interesse pubblico, la rimozione a proprie spese del chiosco e il ripristino dello stato dell'area deve essere immediato.

Nessun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo può essere vantato dal concessionario. In caso di inerzia da parte del concessionario procederà il Comune a spese ed oneri del concessionario.

In caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore a giorni 15 si procederà, dopo lettera di diffida da parte del Comune, alla revoca della concessione con confisca del manufatto realizzato a titolo risarcimento danni ed al subentro nella concessione dell'area revocata e delle opere realizzate al secondo in gara, per il periodo rimanente in concessione.

Il Responsabile del SUAP è la Sig.ra Maria Russo, mentre il Responsabile del Procedimento e del servizio SUAP è il Geom. Pietro Vitale, al quale si potranno chiedere informazioni contattando il numero 0918788341 (Ufficio SUAP) ovvero recandosi presso gli uffici comunali.

Il presente Bando sarà pubblicato nel Sito Ufficiale del Comune di Trappeto per la durata di 15 giorni (quindici giorni).

Trappeto 13/05/2019

**Il Responsabile dello Servizio SUAP**  
**F.to Geom. Pietro Vitale**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**AFFARI GENERALI E SUAP**  
**F.to Sig. Maria Russo**

---

---